

QUESTIONE PERMANENZA IN SERVIZIO

(art. 72, commi 7, 8, 9, 10 d.l. 112/2008, convertito con modificazioni con l. 133/2008)

SENTENZA DEL TAR VENETO, SEZ. I, 26/05/2009 N. 1618**LINEE DI INDIRIZZO DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DI VERONA****TESTO DELLA NORMA**

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici,

il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

SENTENZA TAR VENETO, SEZ. I, 26/05/2009 n. 1618

La decisione riguarda il caso di un ricorrente (professore ordinario) il cui trattenimento in servizio avrebbe avuto effetti nel corso del 2009. Egli ha presentato la richiesta di trattenimento in servizio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, ed è stata accolta dall'Amministrazione, secondo le modalità previste dalla previgente disciplina, quindi in assenza di alcuna valutazione di carattere discrezionale.

Tuttavia, tenuto conto della disciplina così come confermata in sede di conversione e dei chiarimenti sopravvenuti per effetto della circolare esplicativa del Ministero, il decreto rettorale precedentemente assunto è stato annullato e valutate le esigenze organizzative dell'Università, così come precedentemente esplicitate dal Senato Accademico, è stata respinta la richiesta di trattenimento in servizio.

La fattispecie in esame si inserisce nel regime transitorio, così come disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 502/1992 modificato a seguito delle innovazioni introdotte dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del D.L. n. 112/2008, successivamente convertito con modifiche dalla L. n. 133/2008.

Il Collegio ritiene che sia necessario operare una lettura della norma invocata (il comma 8 dell'art. 72 o l'art. 16 del D.Lgs. n. 502/1992), così come riformata per effetto del decreto-legge e della sua conversione, che tenga conto di tutto l'impianto normativo e quindi anche dei successivi commi 9 e 10.

Quindi, sia prima che dopo la legge di conversione, era palese la volontà del legislatore di demandare all'amministrazione di appartenenza il riesame dei provvedimenti di trattenimento in servizio già disposti, laddove aventi effetto nel corso dell'anno 2009, disponendo invece la decadenza automatica per quelli aventi effetto nel 2010.

Il caso del ricorrente, il cui trattenimento in servizio avrebbe avuto effetti nel corso del 2009, sarebbe comunque stato assoggettato al disposto di cui al comma 9 e quindi, anche se già concesso, avrebbe dovuto essere riconsiderato.

Il giudice amministrativo afferma che il senso della seconda parte del comma 8 è quindi quello di fare salve le domande presentate nei sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. (quindi benché tardive), fermo restando, in combinato disposto con il successivo comma 9, che se tali domande fossero state comunque accolte, i relativi provvedimenti, qualora aventi effetti nel corso del 2009, sarebbero comunque stati riconsiderati dall'amministrazione, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 7.

Inoltre, quanto alle doglianze svolte avverso la delibera del Senato Accademico (n.d.r. di cui la sintesi nelle precedenti pagine), richiamata quale presupposto nel provvedimento di rigetto della richiesta di trattenimento in servizio, il giudice afferma che la rilevata incompetenza non sussiste, atteso che in detta delibera sono state unicamente evidenziate le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, sulla cui base, in applicazione del richiamato comma 7 dell'art. 16 del D.lgs. n. 502/92, l'amministrazione, nella sua valutazione discrezionale, ha poi espresso la propria determinazione in ordine all'istanza del ricorrente.

SINTESI CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 10/2008

Disposizioni relative al trattenimento in servizio (commi da 7 a 10)

- L'istanza di trattenimento in servizio è soggetta a valutazione discrezionale in base alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e all'efficiente andamento dei servizi.
- Il trattenimento in servizio ha una durata massima di 2 anni; lo stesso può essere motivatamente accordato anche per un periodo inferiore al biennio.
- **FASE TRANSITORIA**
 - Sono fatti salvi:
 - 1) i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (25 giugno 2008);
 - 2) i trattenimenti in servizio relativi a domande presentate anteriormente o nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge con le seguenti regole:
 - a) se la decorrenza del trattenimento è precedente al 31/12/2008, l'istanza deve essere accolta e il trattenimento deve essere disposto (trova applicazione il precedente regime);
 - b) se la decorrenza del trattenimento è successiva al 31/12/2008 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla valutazione discrezionale positiva dell'amministrazione (si applica il nuovo regime).
- Le amministrazioni devono riconsiderare, con provvedimento motivato, i provvedimenti di trattenimento in servizio, già adottati con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 alla luce della nuova disciplina.
- I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza secondo il nuovo regime introdotto.

L'amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione.

SINTESI LINEE DELIBERA SENATO ACCADEMICO UNIVERSITÀ DI VERONA

Nella seduta del Senato Accademico dell'Università di Verona del 20/01/2009 sono state esaminate le norme citate, concernenti la permanenza in servizio dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, e i relativi indirizzi applicativi forniti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 con la quale, in particolare, si è precisato che "è opportuno che ciascuna amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti".

Si è evidenziato, inoltre, che alla luce della nuova stesura dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 e della relativa interpretazione ministeriale, per le domande di trattenimento in servizio presentate dal personale dipendente aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 2009, viene meno il diritto ad usufruire del biennio aggiuntivo, assumendosi l'Amministrazione la responsabilità del trattenimento in servizio solo "sulla base di motivate esigenze organizzative e funzionali dell'Ateneo, alla luce della esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

Si è rilevato, altresì, che la Giunta e l'Assemblea CRUI hanno espresso all'unanimità l'orientamento e l'auspicio che le singole università alleggeriscano il peso finanziario degli organici e favoriscano, con tutte le iniziative più efficaci, l'ingresso di giovani nelle università.

Si è sottolineato che, nel procedere all'applicazione delle norme relative al prolungamento del biennio di servizio attivo, che interessa tutto il personale dell'Ateneo, e di quelle sulla risoluzione del rapporto di lavoro, che interessa il personale tecnico amministrativo, i ricercatori universitari, i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) ed ex lettori, non si possa non tener conto dell'attuale scenario istituzionale e legislativo che mira ad un forte intervento riformatore di tutta la Pubblica Amministrazione, nella duplice direzione di un sostanziale ridimensionamento della spesa, contrassegnato da forti tagli ai finanziamenti al sistema universitario finalizzati specificamente alla riduzione degli organici, ma altresì ad una forte spinta a favorire un ricambio generazionale mediante l'assunzione di giovani leve e di ricercatori finanziata con risorse liberate dal *turn over*.

Per quanto riguarda, pertanto, le domande di trattenimento in servizio aventi decorrenza iniziale a partire dal 1 gennaio 2009 e la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni, il Senato Accademico, su proposta del Rettore, **ha approvato le seguenti linee di indirizzo:**

- 1) considerata l'esigenza di salvaguardare prioritariamente le questioni di interesse generale esplicitate in premessa (alleggerimento del peso finanziario degli organici e la facilitazione, con tutte le iniziative ritenute più efficaci, di ingresso di giovani nell'Università), in linea generale non verranno accolte le richieste di permanenza in servizio, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 503/1992, per il personale dipendente dell'Ateneo aventi decorrenza iniziale a partire dal 1 gennaio 2009, salvo situazioni di indiscutibile e documentata eccezionalità, da valutare e motivare in maniera incontrovertibile, per le quali il Rettore potrà disporre il prolungamento del servizio, **per il tempo strettamente necessario**. Tali situazioni sono riconducibili alle seguenti **oggettive esigenze organizzative e funzionali collegate** alla:

- **didattica:**

professore di ruolo la cui permanenza in servizio sia condizione indispensabile per assicurare, la soddisfazione dei requisiti necessari quantitativi stabiliti dal MIUR per l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale compresi nell'offerta formativa. Ai fini della valutazione della predetta condizione si terrà conto dell'offerta formativa già in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizio;

- **ricerca:**

professore e ricercatore di ruolo Coordinatore di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito di un Programma Quadro. Per la verifica della predetta condizione si terrà conto dei contratti in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizio ed ancora attivi alla data prevista per il pensionamento:

- 2) risoluzione, a partire dal 2009 e con un preavviso di sei mesi, del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo, dei ricercatori universitari, dei collaboratori ed esperti linguistici e degli ex lettori che hanno maturato i 40 anni di contribuzione.

e ha preso atto delle linee attuative, in merito ai provvedimenti già adottati, come di seguito riportate:

- restano fermi i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio già in essere compresi quelli aventi decorrenza iniziale 1 novembre 2008;
- decadono automaticamente i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio aventi decorrenza dal 1 gennaio 2010;
- saranno annullati d'ufficio i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio con decorrenza 1 gennaio 2009, in quanto adottati senza la necessaria e preventiva valutazione degli interessi pubblici e privati compresenti nella vicenda, e considerati assolutamente preminenti l'interesse attuale dell'Ateneo come esplicitato in premessa e l'interesse pubblico generale di ottemperare pienamente al disposto di cui all'art. 16 del D.Lgs. 503/1992, come novellato dall'art. 72 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 1/2009. Le domande verranno, pertanto, riconsiderate in ossequio alla legislazione vigente sulla base delle linee di indirizzo testé deliberate.

ALLEGATI: sentenza Tar Veneto, sez. I, 26/05/2009 n. 1618;

circolare della Funzione Pubblica 10/2008;

delibera del Senato Accademico dell'Università di Verona del 20/01/2009